



Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LX - n.3 - Ancona Marzo 2014

DOMANDA UNICA PAC SCADE IL 15 MAGGIO 2014

(Reg. CE 73/2009)

Tutti i titolari o rappresentanti legali di aziende agricole che hanno conferito al CAA Confagricoltura Ancona Servizi SrL – (ufficio di Jesi), il mandato per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale AGEA, possono prendere contatti con il personale CAA addetto alla compilazione della domanda per fissare un appuntamento e procedere personalmente alla compilazione della stessa. I produttori che si presenteranno presso gli uffici CAA Confagricoltura Ancona Servizi SrL per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale e presentazione domanda dopo la data del 30 aprile 2014 dovranno attendere la lavorazione delle domande prese in carico dal CAA fino a quella stessa data. Le domande presentate dal 16 maggio 2014 fino al 9 giugno 2014, subiranno una riduzione del premio pari all'1% per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 25 giorni. Dopo il 9 giugno 2014 la domanda è considerata irricevibile.

E' importante ricordare che, prima della compilazione della domanda, deve essere aggiornato il fascicolo aziendale e deve essere verificata la presenza dei seguenti requisiti o documenti obbligatori:

- **presenza di validi titoli di conduzione dei terreni dichiarati** (proprietà - affitto registrato - comodato registrato - autocertificazioni dei proprietari o comproprietari che delegano uno di essi o un terzo alla conduzione del fondo dichiarato - ecc.);
- **presenza della fotocopia di un documento di identità in corso di validità** del richiedente e se il caso, del delegato alla firma;
- **per le aziende iscritte alla Camera di Commercio (*), presenza di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)** che dovrà essere regolarmente controllata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa agricola;
- **presenza di un codice IBAN intestato al titolare dell'impresa agricola individuale o alla società richiedente**

Occorre fare particolare attenzione, prima della compilazione della domanda, al



SOMMARIO

APERTURA

- Domanda unica PAC pag. 1,2,3

ECONOMICO

- Nuova PAC pag. 4,5

- Beni Strumentali pag. 9

FISCALE

- TASI e TARI modifiche pag. 6

- Fotovoltaico pag. 7

- AFFITTO, si al contante pag. 8

SICUREZZA SUL LAVORO

- Procedura semplificata per PMI pag. 10

VARIE

- Legge Forestale Regionale pag. 11

- AGRITURIST
Campagna Soci pag. 12

www.anconaconfagricoltura.it
www.confagricoltura.it

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351

caricamento nel fascicolo aziendale dei terreni la cui conduzione è scaduta alla fine dell'anno 2013, ai nuovi terreni acquistati o presi in affitto nella presente campagna agraria 2013/2014 (data inizio conduzione massimo 15/05/2014) e ad eventuali titoli disaccoppiati (quote) PAC trasferite per successione, compravendita di soli titoli PAC, compravendita di terra e titoli PAC, affitto di terra e titoli PAC.

Tutto quanto non dichiarato nel fascicolo entro il 15 maggio 2014 non potrà essere oggetto di domanda unica per l'anno in corso.

Una volta reso valido il fascicolo aziendale, il CAA può stampare la scheda di validazione che deve essere firmata in originale dal titolare dell'impresa individuale, dal rappresentante legale (nel caso di società) o da un terzo munito di procura notarile (da inserire e protocollare in copia nel fascicolo aziendale). Successivamente si

procede alla compilazione e stampa della domanda che deve essere obbligatoriamente firmata in originale dagli stessi soggetti sopra descritti.

Con la domanda unica PAC 2014 il produttore può chiedere ad AGEA (indicandolo nella domanda) di accedere ai seguenti aiuti accoppiati e disaccoppiati:

• **Pagamento titoli accoppiati ai terreni agricoli ammissibili condotti dal richiedente almeno alla data del 15/05/2014.**

• **Art.68 - Premio avvicendamento colture.** Le condizioni di accesso al contributo sono le seguenti:

che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione alternata, nella medesima superficie, di:

- **Cereali autunno-vernini:** Frumento duro, Frumento tenero, Orzo, Avena, Segale, Triticale, Farro.

- **Miglioratrici:** Pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla; Foraggiere

avvicendate ed erbai con presenza di essenze di leguminose; soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola; Maggese vestito. **Per la coltivazione di frumento duro**, gli agricoltori hanno l'obbligo dell'utilizzo di semente certificata. In allegato alla domanda deve essere prodotta la seguente documentazione: copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate recanti il quantitativo di semente utilizzata e l'indicazione dei riferimenti dei cartellini ufficiali INRAN-ENSE o omologo Organismo ufficiale di certificazione concernenti l'identificazione della partita "INRAN-ENSE", Categoria, Specie e Varietà. In assenza di tali informazioni si allegano copie dei cartellini.

• **Art.68 - Sostegno al pagamento premio assicurazione del raccolto, animali, piante.** Le condizioni di accesso al contributo sono: comunicare il numero della polizza assicurativa, a fornire una copia del contratto e la prova del pagamento del premio. Entro il 15 maggio 2014 deve essere comunicata ad AGEA la volontà dell'impresa di sottoscrivere una polizza che potrà coprire i rischi legati a tutte le calamità naturali inserite nel Piano Assicurativo 2014 quali grandine - vento forte - sbalzo termico - colpo di sole e vento sciroccale - eccesso di pioggia - eccesso di neve - siccità - alluvione - gelo e brina. Altre particolarità sulle coperture possono essere richieste alle agenzie dei Consorzi di Difesa locali o consultare il D.M. 24335 del 06/12/2013.

• **Art.68 - Sostegno qualità olio oliva.** Possono accedere al



pagamento le aziende olivicole iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del reg. CE n. 510/2006 (DOP) e del reg. CE n. 834/2007 (agricoltura biologica). Entro marzo 2015 i produttori devono consegnare ad AGEA tramite il proprio CAA la certificazione dell'istituto di certificazione, relativa al quantitativo di olio di qualità prodotto nella campagna 2013/2014;

- **Art.68 - Sostegno qualità latte.** Possono accedere al pagamento i produttori che producono latte crudo di vacca e che risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 6 del D.M. 29 luglio 2009.

- **Art.68 - Sostegno qualità carni bovine.** Il produttore è obbligato a comunicare gli aggiornamenti della consistenza zootecnica alla Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe zootecnica.

- **Art.68 - Sostegno qualità carni ovicaprine.** Il produttore è obbligato a comunicare gli aggiornamenti della consistenza zootecnica alla Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe zootecnica. Infine, richiamiamo l'attenzione su alcuni obblighi che in passato, non sono stati sufficientemente considerati con la dovuta attenzione, ma che rivestono un'importanza fondamentale per il buon esito della domanda.

Infine, richiamiamo l'attenzione su alcuni obblighi che in passato, non sono stati sufficientemente considerati con la dovuta attenzione, ma che rivestono un'importanza fondamentale per il



buon esito della domanda:

- **Il produttore deve presentarsi personalmente presso l'ufficio CAA** per l'identificazione da parte dell'operatore che aggiorna il fascicolo e compila la domanda;

- **Il produttore deve firmare personalmente la scheda di validazione fascicolo,** la domanda e la scheda di condizionalità;

- **Il produttore deve ritirare una copia della scheda di validazione fascicolo,** della domanda unica, della scheda di condizionalità e della ricevuta di rilascio;

- **Il produttore deve comunicare ad AGEA, attraverso il CAA mandatario, qualsiasi variazione dei dati dichiarati in domanda** che possa comportare una riduzione del contributo richiesto (mancato rispetto avvicendamenti, modifica uso del suolo intervenuta prima del 15 maggio 2014, ecc...) o la variazione di dati significativi ai fini del pagamento degli aiuti richiesti (beneficiario, conto corrente ecc...).

- **Il produttore deve**

rispettare le norme che regolano l'accesso ai contributi richiesti, comprese le norme della condizionalità CGO e BCAA (attese prossime modifiche alla normativa da parte della Regione Marche);

- **Il produttore deve verificare attentamente,** prima della firma e del rilascio informatico, la correttezza delle informazioni e la veridicità delle dichiarazioni rese nel fascicolo aziendale e nella domanda unica PAC.

Per ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione della domanda unica PAC 2014 si può fare riferimento alle istruzioni operative AGEA ed in particolare alla circolare UMU.2014.0059 del 15 gennaio 2014 consultabile sul sito

www.agea.gov.it

(*) L'iscrizione nel è obbligatorio per tutte le società che esercitano attività agricola e per le ditte individuali in possesso di Partita IVA e che hanno un volume d'affari superiore ad Euro 7000,00 (in alcuni casi può essere obbligatoria anche per aziende con volume d'affari inferiore - vedi accesso agevolazioni carburante agricolo).

Nuova Pac: le scelte nazionali



Aiuto medio da pagamenti diretti: circa 320 €/ha. Valore dei titoli diverso per ogni agricoltore: dipenderà dalla situazione del 2014

Il processo decisionale della Pac 2014-2020 prosegue a ritmi serrati. Il 17 dicembre 2013 sono stati approvati i regolamenti di base. Sono in fase di predisposizione i regolamenti delegati e i regolamenti di esecuzione della Commissione, la cui approvazione è prevista per marzo 2014.

Entro il 1° agosto 2014, l'Italia deve adottare le numerose scelte di attuazione della Pac a livello nazionale. Le scelte nazionali sulla Pac 2014-2020 saranno fondamentali per definire il valore dei titoli di ogni agricoltore.

Infatti il Reg. 1307/2013 attribuisce agli Stati membri una notevole flessibilità nell'implementazione della nuova Pac. Le scelte nazionali coinvolgono un elevatissimo numero di argomenti che sono fondamentali per il futuro del sostegno di ogni agricoltore.

Solo dopo le scelte nazionali, saremo in grado di rispondere alla domanda oggi posta dalla maggior parte degli agricoltori: quale sarà il valore dei titoli nella nuova Pac?

Gli argomenti che influiscono sul

loro valore sono tre:

- **le tipologie di pagamenti diretti;**
- **la regionalizzazione;**
- **la convergenza.**

Le scelte relative a questi tre punti dovranno essere adottate dalla Conferenza Stato-Regioni entro il 1° agosto 2014, ma è presumibile che la decisione avverrà in anticipo. Le Regioni e il Ministero hanno già trovato un compromesso su molti argomenti.

Sette tipi di pagamenti

La nuova Pac 2014-2020 prevede un'articolazione dei pagamenti diretti in sette tipologie, obbligatorie o facoltative per gli Stati membri, da attivare entro percentuali del massimale nazionale.

Il dibattito in Italia sulle componenti da attivare e sulle percentuali è ancora aperto, tuttavia si vanno delineando alcune ipotesi:

- il pagamento di base dovrebbe essere fissato tra il 43 e il 48% del massimale nazionale;
- il pagamento ecologico (greening) è fisso al 30%;
- il pagamento per i giovani agricoltori dovrebbe essere fissato nella percentuale massima del 2%;
- il pagamento per le zone con vincoli naturali non dovrebbe essere attivato per evitare sovrapposizioni con il secondo pilastro (Psr);
- il pagamento redistributivo è la tipologia più incerta: potrebbe essere applicato al 5%, anche perché esso è sostitutivo dell'applicazione della degressività;
- il pagamento accoppiato

potrebbe essere applicato nella percentuale massima del 15% (13% + 2% per le piante proteiche), al fine di incoraggiare la produzione nei settori in difficoltà;

- il pagamento per i piccoli agricoltori sarà attivato per ragioni di semplificazione (esclusione dall'applicazione del greening e dai controlli della condizionalità).

La tipologia più importante è il pagamento di base, perché solo gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base possono accedere alle altre tipologie di pagamento (ad eccezione del pagamento accoppiato che è svincolato dagli altri pagamenti). Il pagamento di base è imperniato su titoli all'aiuto disaccoppiati. Dal 1° gennaio 2015, gli attuali titoli storici lasceranno il posto ai nuovi titoli.

Il pagamento di base è soggetto alla regionalizzazione e alla convergenza. In altre parole, i pagamenti diretti devono evolvere verso un valore uniforme dei titoli a livello nazionale o regionale (regionalizzazione), abbandonando gradualmente i riferimenti storici (convergenza).

Regionalizzazione

I nuovi titoli saranno soggetti alla regionalizzazione, che consiste in un valore uniforme per ettaro per tutti gli agricoltori, pari alla media dei pagamenti diretti a livello nazionale o regionale.

La regione può essere individuata in base alle caratteristiche agronomiche e socioeconomiche (es. pianura, collina e montagna), al potenziale agricolo regionale e alla struttura istituzionale o

amministrativa (es. le Regioni o le Province).

Le Regioni e il Ministero hanno abbozzato un compromesso che prevede una regione unica nazionale, allo scopo di evitare il frazionamento del massimale nazionale in massimali regionali, che comporterebbe forti complicazioni applicative.

Convergenza

La regionalizzazione provoca un effetto penalizzante per gli agricoltori che attualmente hanno titoli di valore elevato, soprattutto se si applica la regionalizzazione con regione unica nazionale.

Per questa ragione la nuova Pac prevede il meccanismo della convergenza.

Essa consiste in un passaggio graduale tra il vecchio e il nuovo sistema, evitando di penalizzare eccessivamente gli agricoltori con titoli di valori elevato.

Ogni Stato membro può applicare la convergenza secondo tre diverse modalità:

- 1) convergenza totale al 2015;
- 2) convergenza totale al 2019;
- 3) convergenza parziale al 2019 o modello "irlandese".

Il meccanismo della convergenza è molto importante per gli agricoltori che possiedono titoli storici di valore elevato (allevatori, tabacchicoltori, olivicoltori, risicoltori, ecc.). Per evitare di penalizzare eccessivamente tali agricoltori, in Italia, l'opzione dominante in Italia è quella di applicare il modello "irlandese".

La scelta definitiva spetta agli Stati membri che dovranno decidere entro il 1° agosto 2014, per poi applicarla dal 1° gennaio 2015.

In Italia, la maggior parte delle Organizzazioni professionali e dei decisori politici (Ministero, Regioni) sono orientati a questa

opzione.

Il modello "irlandese"

Il modello di convergenza parziale o modello "irlandese" prevede un graduale passaggio dagli attuali livelli dei titoli verso livelli più omogenei, senza raggiungere un valore uniforme dei titoli nel 2019.

Questo modello riduce anche l'impatto della regionalizzazione con regione unica nazionale. Infatti il modello irlandese prevede che:

- i titoli di ogni agricoltore non potranno diminuire di oltre il 30% rispetto al suo valore unitario iniziale;
- il pagamento greening sarà individuale ovvero sarà calcolato per ogni agricoltore come percentuale del pagamento di base; di conseguenza gli agricoltori che avranno un titolo più elevato avranno anche un pagamento greening più elevato;
- all'anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore medio nazionale/regionale al 2019 (per l'Italia significa circa 200 euro/ha, includendo il pagamento di base e il greening);
- gli agricoltori che ricevono

meno del 90% della media regionale/nazionale otterranno un aumento graduale, pari a un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore medio nazionale/regionale nel 2019.

Le scelte dell'Italia

Gli Stati membri devono adottare importantissime scelte entro il 1° agosto 2014.

Il dibattito in Italia è già avviato e si auspica che il Ministero e le Regioni, in Conferenza Stato-Regioni, trovino un accordo in anticipo rispetto alla data del 1° agosto 2014. Gli agricoltori hanno la necessità di avere certezze sull'applicazione di questa nuova Pac.

Alcune scelte sono già ben delineate: regione unica e "modello irlandese".

L'obiettivo finale della nuova Pac è di raggiungere un pagamento uniforme per ettaro, ma questo obiettivo non sarà realizzato entro il 2019, per evitare di penalizzare eccessivamente i beneficiari storici dei pagamenti diretti.

*Angelo Frascarelli,
estratto da Terra e Vita*

n. 8/2014 - 22 Febbraio 2014



TASI e TARI: alcune modifiche

D.L. n. 16/2014 (G.U. n. 54 del 06/03/2014)

Con il decreto legge in oggetto sono state apportate diverse modifiche alla normativa delle imposte locali TASI (Tassa sui servizi comunali) e TARI (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti), che, come si ricorda, concorrono, insieme all'IMU, a costituire il nuovo tributo comunale IUC (Imposta unica comunale).

In particolar modo, l'art. 2, c.1, lett. f) del provvedimento, intervenendo sul presupposto impositivo della TASI (art. 1, c. 669 della Legge di stabilità 2014) precisa, in modo inequivoco, che l'imposta non si applica, in ogni caso, per i terreni agricoli. Risultano, pertanto, soggetti al tributo i fabbricati (compresi i fabbricati rurali strumentali e abitativi) e le abitazioni principali, nonché le aree edificabili.

La nuova versione del comma 669 non prevede più la categoria delle aree scoperte che aveva ingenerato non poche difficoltà interpretative visto che per la TASI, al fine dell'individuazione della base imponibile, si rinvia alla disciplina dell'IMU. E' proprio il rinvio all'IMU contenuto nel nuovo comma 669, anche ai fini dell'individuazione degli immobili soggetti alla tassa: "come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, consente di ritenere applicabile anche in materia di TASI la c.d. "fictio iuris" di cui all'art. 13, c. 2, del D.L. n. 201/2011 (Disciplina IMU), che a sua volta rinvia all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/92 (ex ICI), secondo i quali non si considerano aree edificabile quelle possedute e condotte dagli IAP e coltivatori diretti iscritti

nella previdenza agricola, che svolgono direttamente le attività agricole ex art. 2135 del c.c.

L'art. 1 del D.L. n. 16/2014 integra la disciplina della TASI in ordine alla misura delle aliquote TASI per il 2014, ai mezzi di pagamento del tributo e ad alcune categorie di immobili esenti dalla tassa.

Più in dettaglio:

a) per il 2014, i Comuni, nella determinazione delle aliquote possono superare i limiti stabili a regime per i quali la somma delle aliquote IMU e TASI non possono superare il limite massimo previsto per l'IMU (10,6 per mille), fino ad un ulteriore 0,8 per mille, a condizione che l'aumento sia utilizzato per finanziare detrazioni d'imposta o altre misure per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate, in modo che il carico d'imposta della TASI sia equivalente a quello IMU sugli stessi immobili (evidentemente dell'IMU relativa agli anni precedenti perché dal 2014 l'IMU non è più dovuta sulle abitazioni principali). In breve, i Comuni potranno aumentare le aliquote IMU più TASI fino all'11,4 per mille per tutte le categorie di immobili soggette al doppio tributo, mentre per le abitazioni principali l'aliquota TASI già disposta per il 2014 al 2,5 per mille potrà essere aumentata fino al 3,3 per mille.

Resta fermo, tuttavia, il disposto di cui all'art. 1, comma 678, della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) in base al quale per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota massima della TASI non può eccedere

la misura dell'1 per mille che rappresenta l'aliquota base dello stesso tributo. Si ricorda che tali immobili sono esclusi definitivamente dall'IMU;

b) sono esclusi come modalità di pagamento della TASI i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale per cui il pagamento andrà effettuato utilizzando il Modello F.24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale. Il pagamento della TASI e della TARI è effettuato in due rate semestrali in modo anche differenziato, ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno;

c) è disposta l'esenzione dalla TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché per gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalla regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e loro consorzi e dagli enti del servizio sanitario nazionale. Sono richiamate, inoltre, le esenzioni già previste per l'ICI e per l'IMU, di cui all'art. 7, c. 1, lett. b), c), d), e) f) ed i) del D. Lgs. n. 504/92. Non è richiamata la lett. h) che riguarda i terreni agricoli nelle aree montane e di collina proprio perché, come suddetto, per i terreni agricoli, a prescindere dal luogo di ubicazione, è disposta l'esclusione dal tributo.

Per quanto riguarda la TARI, viene modificato il comma 649 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 nel senso che nel caso l'impresa provveda direttamente allo smaltimento dei rifiuti speciali (anche se assimilati) la relativa superficie non è assoggettabile alla tassa.

Fotovoltaico: aumenta la rendita catastale

Chiarimenti sulla circolare dell'Agencia delle Entrate che ha ridefinito il trattamento riservato agli impianti fotovoltaici ai fini fiscali e catastali.

L'installazione di un impianto fotovoltaico rappresenta sicuramente una scelta vincente sul fronte del risparmio energetico, ma occorre fare attenzione ai casi in cui comporta un aumento della rendita catastale dell'immobile in cui è integrato, con conseguenze fiscali sul pagamento della relativa IMU e TASI e con un contestuale allungamento del periodo di ammortamento.

Incremento rendita

Un impianto fotovoltaico posizionato sul tetto dell'immobile ne causa un incremento della rendita catastale nel caso in cui la sua potenza nominale sia superiore a 3 kilo Watt e il suo valore superi il 15% della rendita catastale perché, spiega la Circolare n. 36/E/2013 dell'Agencia delle Entrate, rappresenta una "appendice" dell'abitazione, che va considerata bene immobile ai fini catastali e fiscali, andando ad aumentare il valore catastale del fabbricato. Dunque, anche nell'ipotesi che l'installazione dell'impianto fotovoltaico integrato in un immobile ne incrementi il valore capitale o la redditività ordinaria di almeno il 15%, esso non è oggetto di autonomo accatastamento ma determina soltanto incremento della rendita catastale dell'immobile su cui è installato, senza che ne muti la

classificazione.

Accatastamento autonomo

Vanno accatastati autonomamente tutti gli impianti di tipo industriale di grandi dimensioni che hanno autonomia funzionale. In questo caso gli impianti fotovoltaici vanno accatastati come unità immobiliari e in particolare come opifici, in categoria D1/D10.

Valore catastale

Da notare che il calcolo della variazione del valore catastale non è banale e si effettua in base ad una prassi estimativa adottata dall'Amministrazione catastale su istruzioni dell'Agencia del Territorio del 2005. Il calcolo – che deve tenere conto di tutte le componenti del sistema, comprese anche quelle contenute all'interno dei locali tecnici come inverter, quadri elettrici, sistemi di allarme, etc. – non è dunque semplice: per avere una valutazione accurata dell'aumento del valore catastale è utile rivolgersi a un professionista abilitato che valuti se è necessario aggiornare la rendita.

Contribuenti a rischio

L'adempimento vede coinvolti molti contribuenti che, soprattutto negli anni in cui gli incentivi al Fotovoltaico erano più ricchi, hanno installato impianti ad energia solare con potenze dai 3 kW in su che vanno ad occupare 21 metri quadri e più (in media 1 kW



richiede circa 7 metri quadrati di superficie). Da sottolineare che la potenza dei 3 Kw è proprio quella che serve tipicamente per coprire i consumi di una famiglia-tipo. Secondo gli ultimi dati del GSE sono 312 mila i contribuenti a rischio, avendo installato impianti con una potenza compresa tra 3 a 20 kW, mentre 176 mila non correrebbero alcun rischio. Da sottolineare però che l'Agencia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti che fino a questo momento hanno dedotto la percentuale più alta non saranno perseguiti, (bontà sua) essendo state le informazioni fornite finora piuttosto discordanti.

Per maggiori informazioni consultare la circolare n. 36E, del dell'Agencia delle Entrate, del 19 dicembre 2013 avente per oggetto: "Impianti fotovoltaici – Profili catastali e aspetti fiscali"

Noemi Ricci

20 febbraio 2014 www.pmi.it

Affitto: sì al contante fino a mille euro

Affitti, sì al pagamento in contanti per importi sotto i mille euro: la nuova interpretazione del MEF.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) cambia idea e apre alla possibilità di pagare in contanti i canoni di affitto relativi ad immobili ad uso abitativo – esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le locazioni di immobili strumentali – di importo inferiore ai mille euro (quindi fino a 999,99 euro). Per i canoni di importo dai mille euro in su permane l'obbligo, introdotto con la Legge di Stabilità, di pagare con assegno o bonifico bancario o postale. La novità, che allinea le norme per il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative alle regole antiriciclaggio (decreto legislativo 231/07), è stata annunciata dal MEF con la nota n. 10492/DT/2014.

Legge Stabilità e locazioni

Più in particolare l'articolo 1, comma 50, legge 27 dicembre

2013 n. 147 disponeva che “i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.

Decreto antiriciclaggio

L'art. 49 del decreto antiriciclaggio ha invece stabilito che “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono Ministero

dell'Economia e delle Finanze artificialmente frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.(...)”.

Affitti e contanti

Il MEF sostiene quindi che siano da ritenersi critiche “unicamente le movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge e non intermedie da soggetti all'uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi della transazione”. Dunque “fermo il limite di carattere generale di cui all'art. 49 d.lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti”.

Per maggiori informazioni consulta la Nota MEF 10492/2014.

Noemi Ricci
27 febbraio 2014 – www.pmi.it



BENI STRUMENTALI: CREDITO PER PMI “NUOVA SABATINI”

Il nuovo strumento agevolativo istituito dal decreto-legge Del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013) è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI).

Lo strumento è rivolto alle PMI, operanti in tutti i settori produttivi, **inclusi agricoltura e pesca, che realizzano investimenti** (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

Nel dettaglio, la misura prevede:

1. la costituzione presso Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) di un plafond di risorse (fino a un massimo di 2,5 miliardi di euro, eventualmente incrementabili con successivi provvedimenti fino a 5 miliardi) che le banche e gli intermediari finanziari, previa adesione a una o più apposite convenzioni tra il Mise (sentito il Mef), l'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e Cdp, potranno utilizzare per concedere alle Pmi, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte degli investimenti sopra descritti;

2. la concessione da parte del Mise di un contributo in favore delle Pmi, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di cui al punto 1, in relazione agli investimenti realizzati.

Lo stanziamento complessivo di bilancio è pari a 191,5 milioni di

euro per gli anni 2014-2021. Il contributo è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;

3. la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell'ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario di cui al punto 1, con priorità di accesso.

La norma del decreto-legge Del Fare è stata attuata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013.

Per quanto riguarda la procedura per la concessione del contributo, è stato previsto un meccanismo automatico e di accesso semplificato. Infatti, l'impresa presenta alla banca, tramite posta elettronica certificata, un'unica dichiarazione-domanda per la richiesta del finanziamento e per l'accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.

Una volta che la banca ha adottato la delibera di finanziamento, il Mise procede, in tempi molto contenuti, alla concessione del contributo e a darne comunicazione all'impresa.

L'erogazione del contributo è prevista al completamento dell'investimento autocertificato dall'impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel

provvedimento di concessione.

Con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese in data 10 febbraio 2014, n. 4567, sono fornite le istruzioni utili alla migliore attuazione dell'intervento e definiti gli schemi di domanda, nonché l'ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo pubblico.

Il comunicato relativo alla circolare è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014.

A partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014 le imprese richiedenti potranno presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Per maggiori informazioni sull'elenco delle banche e degli intermediari finanziari interessati ad aderire consultare il sito dell'ABI, che ha predisposto una pagina dedicata:

<http://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/ConvenzioniABI-Cdp-per-lePmi/Beni-strumentali-Nuova-Sabatini.aspx>

Informazioni e contatti

Per tutte le richieste di chiarimenti ed informazioni andare al sito web:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/> oppure contattare esclusivamente la casella di posta elettronica:

iai.benistrumentali@mise.gov.it

Procedura semplificata per piccole e medie aziende

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO: omissis

DECRETA

Articolo 1

1. Ferma restando l'integrale applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le piccole e medie imprese che decidono di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, possono avvalersi delle indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, contenute nel documento approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro in data 27 novembre 2013, allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
2. Le procedure semplificate ivi indicate risultano utili per la predisposizione e l'efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire i reati previsti dall'articolo 25 septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come sostituito dall'articolo 300 del D. Lgs. 81/2008.
3. Le piccole e medie imprese possono utilizzare la modulistica allegata al presente decreto e quella successivamente pubblicata sul sito www.lavoro.gov.it, sezione "sicurezza nel lavoro".

Articolo 2

1. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previo monitoraggio, rielabora le procedure semplificate di cui all'articolo 30, comma 5 bis, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2014



LEGGE FORESTALE REGIONALE

Si comunica che l'Assemblea Legislativa delle Marche nella seduta n. 150 dell'11 marzo 2014 ha approvato le

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 6 “LEGGE FORESTALE REGIONALE”

Tra le varie modifiche approvate si segnala la modifica dell'art. 19 della L.R. 6/2005 (avvenuta su proposta dei Consiglieri Giancarli e Badiali) che recita testualmente:

Art. 9

(Modifica dell'articolo 19 della l.r. 6/2005)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 6/2005 è inserito il seguente: “6 bis. Fermo restando il rispetto delle distanze indicate ai commi 2 e 6, **costituisce utilizzo in agricoltura l'abbruciamento del materiale di cui al medesimo comma 6, ovvero di altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali.**”

Testo integrale presso gli Uffici dell'Unione provinciale Agricoltori di Ancona



CAMPAGNA SOCI 2014 AGRITURIST

a) QUOTA SOCIO ORDINARIO NON OPERATORE € 100,00 (PER CHI NON HA INIZIATO L'ATTIVITÀ AGRITURISTICA)

1. possibilità di usufruire di SCONTI da aziende/enti convenzionati
2. circolari informative in materia di norme e gestione dell'attività agrituristica
3. consulenza all'avviamento dell'attività agrituristica

b) QUOTA SOCIO ORDINARIO OPERATORE BASE € 200,00:

1. tutela sindacale della categoria presso le pubbliche istituzioni, statali, regionali, locali;
2. possibilità di usufruire di SCONTI da aziende/enti convenzionati: **Vulcangas**, **Reale Mutua Assicurazioni** (Assicurazione per la Responsabilità Civile nell'esercizio dell'attività agrituristica e fattoria didattica), **SIAE** (Sconto sui compensi per diritto d'autore primario), **SCF** (Sconto sui compensi per diritto d'autore secondario (riscossione tramite SIAE)), **ECEAT (Centro Europeo per il Turismo Ecologico e Rurale** sconto sui servizi di promozione attraverso il sito internet www.groenevakantiegeds.nl), **Agriturismo.com** (Sconto sui servizi di promozione tramite il sito WEB www.agriturismo.com), **Tripadvisor** (sconto 20% sul prezzo ufficiale per l'attivazione dei profili aziendali, sconti aggiuntivi in determinati periodi dell'anno)
3. circolari informative in materia di norme e gestione dell'attività agrituristica;
4. informazioni sulla migliore gestione di eventuali contenziosi con la pubblica amministrazione o gli ospiti;
5. risposta a quesiti riguardanti la corretta applicazione di norme o la gestione dell'attività, riconducibili all'interesse generale della categoria;
6. informazioni sull'andamento del mercato turistico e sulle nuove modalità di promozione dell'ospitalità
7. pubblicazione, in italiano, inglese, francese e tedesco, di una scheda redazionale di presentazione della propria azienda nel sito internet www.agriturist.it (circa un milione di visite l'anno) con link al sito internet aziendale;
8. accesso ai servizi promozionali aggiuntivi connessi al sito internet www.agriturist.it previo versamento della quota associativa supplementare prevista (Galleria fotografica, Club delle Offerte, ecc.);
9. diffusione di comunicati stampa che promuovano la conoscenza dell'agriturismo presso il pubblico.

c) QUOTA SOCIO ORDINARIO OPERATORE MINIMO € 140,00 (SOLO LE AZIENDE CHE SI TROVINO IN UNA DELLE CONDIZIONI INDICATE DI SEGUITO. LE CONDIZIONI SARANNO VERIFICATE ATTRAVERSO LA CONSULTAZIONE DEL SITO INTERNET):

1. offrono soltanto alloggio per non più di 12 posti letto, eventualmente con servizio di ristorazione limitato alle persone alloggiate;
2. offrono soltanto ristorazione;
3. offrono altri servizi agrituristici esclusi alloggio e ristorazione

I SOCI HANNO DIRITTO AGLI STESSI SERVIZI PREVISTI PER I SOCI "ORDINARIO BASE" (VEDI LETTERA B).

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2014

bonifico bancario sul c/c Banca Nazionale del Lavoro Dipendenza di Roma, Ag. 6.

intestato a **AGRITURIST Corso Vittorio Emanuele, 101 - 00186 Roma**

Codice IBAN: IT 56 K 01005 03206 000000001566

Nella causale di versamento, indicare nome dell'Azienda, sigla della provincia, quota 2014

Per informazioni: AGRITURIST MARCHE c/o U.P.A. Ancona

ORARI UFFICIO:

MARTEDÌ 9.00 - 13.00 VENERDÌ 9.00 - 13.00

Tel 073156555 diretto 6 Cell.3468614316

Fax 0731226840 Skype: [agriturismomarche](https://www.skype.com/name/agriturismomarche)

Mail: agrituristmarche@tiscali.it info@agriturist.marche.it Web: www.agriturist.marche.it